



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR - CONFERENZA DI SERVIZI

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5241 dd. 11.06.2024 – PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 – qualificazione giuridica del procedimento unico – autonomia del subprocedimento di VIA dal PAUR - conferenza di servizi PAUR: punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione ed accelerazione procedimentale e la speciale tutela ambientale

La sentenza in commento risolve la controversia avviata con l'impugnazione da parte del Comune di un provvedimento autorizzatorio unico regionale ("PAUR"), ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per l'approvazione ed autorizzazione di un progetto di ampliamento di uno stabilimento assoggettato a VIA e ad AIA nel territorio comunale.

La sentenza si sofferma sulla qualificazione giuridica del PAUR quale provvedimento in grado di assorbire, anche sul piano della relativa impugnativa processuale, i presupposti provvedimenti di VIA e di AIA, ovvero quale provvedimento non idoneo ad assorbire l'autonoma efficacia lesiva dei presupposti provvedimenti di VIA e di AIA e ricorda che la valutazione di impatto ambientale è un procedimento amministrativo complesso, scandito in una articolata sequenza procedimentale, che culmina con l'adozione del provvedimento di VIA e l'integrazione di quest'ultimo nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto. Quello di VIA è dunque un sub-procedimento autonomo, che si inserisce in un procedimento autorizzativo più ampio relativo ad un determinato progetto (PAUR). Un costante indirizzo giurisprudenziale ha più volte sottolineato l'autonomia del procedimento di VIA, che trova la sua *ratio* nella tutela di un interesse specifico: la tutela dell'ambiente, il che contribuisce a rendere l'atto conclusivo del procedimento immediatamente impugnabile in quanto potenzialmente idoneo a generare una lesione immediata dei valori ambientali.

Tanto premesso, il d.lgs. n. 104/2017 ha modificato in maniera rilevante la parte seconda del codice ambiente, al fine di realizzare, in conformità con quanto previsto alla legge delega, un'operazione di "semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale", introducendo istituti quali il PAUR (art. 27 bis del Codice).

L'art. 27-bis prevede che per tutti i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale si svolga obbligatoriamente un unico procedimento in conferenza di servizi finalizzato al rilascio della VIA e di tutti gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nel provvedimento finale, il PAUR.

Il Consiglio di Stato reputa che il PAUR non sostituisca ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprenda, e ciò in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale sul punto.

In questa prospettiva, l'art. 27-bis del codice dell'ambiente e l'art. 14, comma 4, L. n. 241/1990, che disciplina la relativa conferenza di servizi, sono espressione di un unico disegno riformatore che "individua un punto di equilibrio tra l'esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo, da un lato, e la "speciale" tutela che deve essere riservata al bene ambiente, dall'altro".

La sentenza individua il perno del procedimento unico di cui all'art. 27-bis proprio nel modulo procedimentale della conferenza di servizi, dando particolare evidenza alla circostanza per cui l'autorità competente in materia di VIA sia competente anche all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e possa risolvere i conflitti interni alla conferenza stessa sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti.

Ne discende, ad avviso del Consiglio di Stato, che l'unicità del modulo procedimentale non comporta la compenetrazione tra i titoli acquisiti, che invece rimangono formalmente e sostanzialmente distinti, continuando ad essere contestualmente disciplinati dalle relative disposizioni procedurali di settore (come la VIA e l'AIA).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202309866&nomeFile=202405241_11.html&subDir=Provvedimenti